

Alessandro Rosario Rizza

Conflitto tra poteri e diritti soggettivi

FRANCOANGELI

SDP

Studi di
Diritto Pubblico

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



STUDI DI DIRITTO PUBBLICO

Collana diretta da **Roberto Bin, Fulvio Cortese e Aldo Sandulli**

coordinata da **Simone Penasa e Andrea Sandri**

REDAZIONE

Chiara Bergonzini, Fabio Di Cristina, Angela Ferrari Zumbini, Stefano Rossi

COMITATO SCIENTIFICO

Jean-Bernard Auby, Stefano Battini, Daniela Bifulco, Roberto Caranta, Marta Cartabia, Omar Chessa, Mario P. Chiti, Pasquale Costanzo, Antonio D'Andrea, Giacinto della Cananea, Luca De Lucia, Gianmario Demuro, Daria de Pretis, Marco Dugato, Claudio Franchini, Thomàs Font i Llovet, Giulia Maria Labriola, Peter Leyland, Massimo Luciani, Michela Manetti, Alessandro Mangia, Barbara Marchetti, Giuseppe Piperata, Aristide Police, Margherita Ramajoli, Roberto Romboli, Antonio Ruggeri, Sandro Stajano, Bruno Toletti, Aldo Travi, Michel Troper, Nicolò Zanon

La Collana promuove la rivisitazione dei paradigmi disciplinari delle materie pubblicistiche e l'approfondimento critico delle nozioni teoriche che ne sono il fondamento, anche per verificarne la persistente adeguatezza.

A tal fine la Collana intende favorire la dialettica interdisciplinare, la contaminazione stilistica, lo scambio di approcci e di vedute: poiché il diritto costituzionale non può estraniarsi dall'approfondimento delle questioni delle amministrazioni pubbliche, né l'organizzazione e il funzionamento di queste ultime possono ancora essere adeguatamente indagati senza considerare l'espansione e i modi di interpretazione e di garanzia dell'effettività dei diritti inviolabili e delle libertà fondamentali. In entrambe le materie, poi, il punto di vista interno deve integrarsi nel contesto europeo e internazionale. La Collana, oltre a pubblicare monografie scientifiche di giovani o affermati studiosi (**STUDI E RICERCHE**), presenta una sezione (**MINIMA GIURIDICA**) di saggi brevi destinata ad approfondimenti agili e trasversali, di carattere propriamente teorico o storico-culturale con l'obiettivo di sollecitare anche gli interpreti più maturi ad illustrare le specificità che il ragionamento giuridico manifesta nello studio del diritto pubblico e le sue più recenti evoluzioni.

La Collana, inoltre, ospita volumi collettanei (sezione **SCRITTI DI DIRITTO PUBBLICO**) volti a soddisfare l'esigenza, sempre più avvertita, di confronto tra differenti saperi e di orientamento alla lettura critica di problemi attuali e cruciali delle discipline pubblicistiche.

La Collana, inoltre, si propone di assecondare l'innovazione su cui si è ormai incamminata la valutazione della ricerca universitaria. La comunità scientifica, infatti, sente oggi l'esigenza che la valutazione non sia più soltanto un compito riservato al sistema dei concorsi universitari, ma si diffonda come responsabilità dell'intero corpo accademico.

Tutti i volumi pubblicati nella collana sono stati pertanto sottoposti a un processo di *double blind peer review* che ne attesta la qualità scientifica.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Alessandro Rosario Rizza

Conflitto tra poteri e diritti soggettivi

Prefazione di
Giuseppe Marazzita

FRANCOANGELI

SDP

Studi di

Diritto Pubblico

Il volume è stato pubblicato con un contributo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo.

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

*A mia madre
che mi ci ha fatto credere*

Le concezioni mitiche che possono dirsi popolari in senso stretto sono, infatti, di solito, vaghe, imprecise, fluttuanti, ed hanno, quindi, minore forza di espansione e di affermazione; quelle dottrinali invece hanno la rigidità dei dogmi, assumono una certa forma logica, e si rivelano perciò suscettibili di essere tratte a conseguenza ed a sviluppi, che ad esse conferiscono una maggiore parvenza di verità, mentre in sostanza questo loro carattere accentua e aggrava gli errori che stanno a base di esse. I miti, per così dire, ingenui sono di conseguenza più innocui dei miti, per così dire, sapienti, che meglio nascondono la contraddizione fra ciò che effettivamente sono, cioè errori, e ciò che vorrebbero essere, cioè verità.

SANTI ROMANO

INDICE

Prefazione, di *Giuseppe Marazzita*

Profili introduttivi. Premesse metodologiche

1. Le zone d'ombra e il fascio di luce, 15 - 2. Il percorso e gli obiettivi di ricerca, 18.

I. Alla ricerca del conflitto. *Excursus* esegetico tra le voci costituenti

1. Vezio Crisafulli, il conflitto e le organizzazioni internazionali, 23 - 2. Il conflitto come momento politico nello Statuto albertino, 25 - 2.1. Alcuni esempi di conflitto interno: il regolamento di giurisdizione, 26 - 3. Assenza del conflitto istituzionale come erosione della tripartizione del potere, 29 - 4. Il conflitto manifesto «giuridico» nelle intenzioni del Costituente, 31 - 5. Una necessaria premessa. La natura della Corte costituzionale, 33 - 6. La concezione di un conflitto interorganico nei lavori preparatori, 35 - 7. «Poteri dello Stato»: il conflitto come tutela del cittadino e sistema di contrappeso, 37 - 7.1. La novità dell'istituto e il timore del Costituente, 42 - 8. La matrice tedesca: una tendenza inversa. Cenni e rinvio, 43 - 8.1. La teoria mista: dal Tribunale di Weimar alla Costituzione repubblicana, 45.

II. La Corte può essere giudice e parte? Per una proposta ricostruttiva

1. Una apparente divagazione, 47 - 2. Gli orientamenti emersi e l'apertura giurisprudenziale, 50 - 2.1. La legittimazione attiva e casi ipotizzabili, 51 - 3. L'elogio del paradosso. A margine del pensiero di Roberto Bin, 57 - 4. La proposta di una soluzione nel rispetto del diritto a un giudice terzo e imparziale, 59 - 5. La legittimazione passiva, 63 - 6. Il

giudicato costituzionale tra *law in the books* e *law in action*. Cenni, 65 - 6.1. Una soluzione. Per una gerarchia dei principi costituzionali, 68 - 7. Conclusioni, 74.

III. Una *causa petendi* tra luci e ombre. La sindacabilità dell'atto normativo

1. La chiusura «in linea di principio», 77 - 1.1. Una chiusura reale?, 80 - 2. La nuova stagione, 82 - 3. Dalla zona franca alla zona grigia: andata e ritorno?, 84 - 4. La tesi «disposizione-norma». Sua critica, 86 - 5. Per un superamento del problema: il giudice come potere «astratto», 92 - 6. Le sfumature della residualità, 95 - 6.1. Due esempi problematici, 100 - 7. Casi ipotizzabili. La lesione di un diritto fondamentale, 103 - 7.1. Ulteriori ipotesi, 105 - 8. Conclusioni, 109.

IV. Tra *legis-latio* e *legis-executio*. Eccesso giurisdizionale e potere interpretativo

1. Tra «sconsolato ossequio» e ribellione al dettato normativo, 113 - 2. La soggezione alla legge: libertà o limite?, 116 - 2.1. La soggezione alla legge nell'art. 101 della Costituzione. Cenni, 118 - 3. L'apertura della Corte: disapplicazione della legge come limite del potere, 120 - 3.1. La «non applicazione», potere del giudice. Criticità, 125 - 3.2. Dall'approccio testuale a quello finalistico come criterio, 128 - 4. Due (non) casi di eccesso giurisdizionale (non) sindacabili dalla Corte, 131 - 5. Limiti ed estensioni del potere giudiziario a partire da una rilettura di Gustavo Zagrebelsky. Il ruolo dei valori, 133 - 6. La norma inesistente. Problema teorico o reale?, 138 - 6.1. La «creazione» di una «norma inesistente» appannaggio del giudice. Limiti e presupposti, 140 - 6.2. Una diversa impostazione del problema. La soggettività come limite alla creazione normativa, 144 - 7. Ulteriori ipotesi di conflitto su sentenza e di eccesso giurisdizionale. Cenni, 146 - 8. La posizione assunta, la zona d'ombra e la denegata giustizia, 151.

V. Il fondamento della *legitimatio ad causam*. Limiti ed estensioni del parametro

1. L'integrazione del parametro come risposta all'evoluzione del sistema, 153 - 2. Diversi modi per integrare: le visioni proposte in letteratura, 157 - 3. Il ruolo della consuetudine costituzionale. La tesi di Roberto Bin. Cenni, 160 - 4. Misura e metodo dell'integrazione, 163 - 5. Il rapporto tra

attribuzione e competenza come risposta al quesito, 165 - 5.1. Ancora sui limiti della «creazione giurisprudenziale», 167 - 6. Il «fallimento» delle tesi restrittive. Due casi emblematici, 169 - 7. La funzione costituzionalmente rilevante come elemento costruttivo, 172 - 8. Sua critica. La tutela dei diritti fondamentali come criterio, 174 - 9. Conclusioni. Il legislatore imbrigliato: rischi e imprevisti dell'intervento normativo, 178.

VI. L'astratta legittimazione del parlamentare. Lo stato dell'arte e la giurisprudenza

1. Alcune difficoltà ricostruttive. L'assenza della volontà definitiva, 183 - 1.1. La mancanza dell'attribuzione e la tutela dei diritti fondamentali come superamento, 186 - 2. Il conflitto esterno nell'esperienza giurisprudenziale, 188 - 3. Il conflitto interno, ultimi approdi, 192 - 4. Un riconoscimento «in astratto»: la sentenza n. 17 del 2019, 194 - 4.1. Le singole attribuzioni e la violazione manifesta. Un nuovo requisito legittimante, 196 - 5. Conflitti ipotizzabili, 199 - 6. Profili riepilogativi, 201 - 7. Ultime tendenze, conferme e nuovi dubbi, 203.

Al posto delle conclusioni

Il cittadino davanti alla Corte

1. Preludio conclusivo, 207 - 2. Il cittadino davanti alla Corte: orientamento negativo, 212 - 3. Per una teoria del cittadino come «potere dello Stato» a partire da alcuni punti affrontati: il conflitto, il Leviatano, le sue cellule, 216.

Indice bibliografico

Ringraziamenti

PREFAZIONE

di *Giuseppe Marazzita*

Questo libro è il primo lavoro monografico pubblicistico di Alessandro Rosario Rizza ed esprime fedelmente il profilo scientifico e la personalità del suo autore. Nell'affrontare la complessità delle questioni giuridiche attinenti al “conflitto fra poteri dello Stato” l'opera coniuga l'esuberanza e l'entusiasmo del giovane dottore di ricerca con un non comune equilibrio nel giudizio e nella critica valutazione della dottrina e della giurisprudenza costituzionale.

L'oggetto della ricerca è difficile perché poliedrico e in continua evoluzione. La Costituzione della Repubblica ha previsto ma non disciplinato il conflitto fra poteri dello Stato, lasciando al legislatore e al giudice la definizione in concreto delle caratteristiche di questo fondamentale rimedio giurisdizionale; e anche del ruolo che esso riveste all'interno del sistema della giustizia costituzionale.

Il giudizio sul conflitto di attribuzioni è l'altra faccia del “giudice delle leggi”, il luogo nel quale la superiorità gerarchica della legge fondamentale si applica agli organi e agli enti che esercitano frazioni rilevanti del potere sovrano. Ma, a differenza del sindacato sulla legittimità costituzionale degli atti legislativi, per la seconda competenza che l'art. 134 della Costituzione attribuisce alla Corte costituzionale manca un quadro unitario e coerente all'interno del quale collocare e ricostruire l'istituto.

L'autore, nell'affrontare la tematica, dichiara di non ambire ad offrire una ricostruzione completa ed enciclopedica preferendo concentrare la ricerca su alcune “zone d'ombra” del conflitto interorganico. Ciò nasce dalla consapevolezza che – come la dottrina ha da tempo segnalato – la stessa Corte costituzionale ha assunto un approccio “casistico e fram-

mentato” e non sarebbe dunque possibile offrire una fedele ricostruzione dell’istituto senza recepire e valorizzare tale orientamento. Una scelta diversa finirebbe per sovrapporre al fenomeno reale (ed alla sua origine “pretoria”) le personali convinzioni dell’interprete: è qui che l’autore dimostra una maturità scientifica che forse non ci si aspetterebbe da un giovane studioso, adattando l’analisi e gli strumenti conoscitivi al peculiare oggetto del proprio studio.

La seconda caratteristica di questo lavoro è la capacità di utilizzare e applicare con disinvoltura categorie e concetti appartenenti a settori diversi dal diritto costituzionale, non solo del diritto processuale civile (che comunque condivide con il primo la comune appartenenza al *mare magnum* del diritto pubblico), ma anche del diritto privato, ad esempio, per affrontare le problematiche sul conflitto tra poteri dello Stato che riguardano le parti del giudizio e la loro legittimazione processuale. Tali questioni vengono esaminate in sistema con le questioni che riguardano direttamente l’oggetto del giudizio disvelando al lettore reciproche interdipendenze e inattese connessioni.

Sia chiaro: non si tratta di un lavoro interdisciplinare perché questo libro affronta, in modo esclusivo, una tematica classica del diritto costituzionale moderno e, in particolare, del processo costituzionale, ma lo strumentario che viene evocato dall’autore dimostra una natura eclettica e scevra da pregiudizi “di confine” che giova proficuamente al valore e all’interesse della ricerca. Le “commistioni” fra diversi settori della scienza giuridica sono sempre misurate e strettamente necessarie al ragionamento che viene svolto sui singoli aspetti del conflitto interorganico.

Infine si segnala la scelta metodologica di offrire al lettore diversi livelli di approfondimento delle diverse tematiche visto che la prima parte, “diacronica e ricostruttiva” è dedicata ad un pubblico vasto, mentre la seconda ambisce a raggiungere un livello di analisi avanzato attraverso la rilettura della migliore dottrina e, in parte, della giurisprudenza, che vengono interrogate e poste in relazione in occasione di rilevanti *leading case* ai quali è dedicato il corpo dell’opera.

Nonostante la dichiarata intenzione di adottare un approccio casistico, l’obiettivo ultimo del lavoro è comunque di tipo sistematico e attiene alla teoria generale del diritto: l’autore infatti – ed è questo il contributo più rilevante della ricerca – cerca di porre in relazione le questioni specifiche per costruire una relazione strutturale tra il giudizio sul conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato e la tutela dei diritti fondamentali. In particolare si prospetta questo rimedio giurisdizionale

come l'ulteriore strumento nella mani del giudice costituzionale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali in quelle particolari ipotesi in cui essi non potrebbero trovare altra protezione.

Tale natura suppletiva e residuale del conflitto interorganico rispetto al classico sindacato sulla legittimità delle leggi, nella visione dell'autore sembra prefigurare una sorta di "doppio binario": la concezione in parte corrisponde ad un istituto già "in atto" e dunque concretamente funzionante in fattispecie specifiche ma, in altra parte, essa sembra essere ancora "in potenza" e cioè una mera attitudine che potrà compiutamente manifestarsi solo attraverso un'ulteriore evoluzione dell'istituto. La direzione di questa evoluzione, attraverso un'interpretazione estensiva e creativa della nozione di "potere dello Stato", condurrebbe come traguardo finale alla legittimazione processuale, in particolari ipotesi, dello stesso cittadino quale parte attiva del conflitto di attribuzione.

PROFILI INTRODUTTIVI. PREMESSE METODOLOGICHE

SOMMARIO: 1. Le zone d'ombra e il fascio di luce. - 2. Il percorso e gli obiettivi di ricerca.

1. Le zone d'ombra e il fascio di luce

Il conflitto tra poteri dello Stato è, ancora oggi, uno dei temi più complessi della giustizia costituzionale, offrendo all'interprete sempre nuovi quesiti e nuove sfide. Si tratta di un terreno scivoloso, cui si alternano, per richiamare l'osservazione di Antonio Ruggeri, zone franche e zone d'ombra¹. Sebbene tendano a sovrapporsi, le prime sono caratterizzate da un'assenza di tutela, mentre le seconde da difficoltà ricostruttive teoriche tali da rendere difficilmente esperibile il conflitto². Ciò deriva da molteplici fattori, in dottrina se ne sono individuati almeno due: il tessuto

1. Su queste espressioni A. RUGGERI, *Presentazione del seminario*, in R. BALDUZZI, P. COSTANZO (a cura di), *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi*, Torino 2007, 1. L'A. la riprende in A. RUGGERI, *Presentazione del seminario*, in R. PINARDI (a cura di), *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull'ammissibilità del referendum abrogativo. Atti del seminario di Modena svoltosi il 13 ottobre 2006*, Torino 2007, 6 secondo cui «le zone d'ombra, nella larga accezione all'espressione assegnata già in occasione del Seminario di Genova ed oggi pure riproposta, appaiono estese e fitte allo stesso tempo, a motivo di taluni eccessi ovvero difetti della costruzione giurisprudenziale».

2. Cfr. sempre A. RUGGERI, *Presentazione*, cit., in R. BALDUZZI, P. COSTANZO (a cura di), *Le zone d'ombra*, cit., 2 secondo cui «l'una espressione, infatti, non nega ma anzi al suo interno comprende la seconda, allo stesso tempo superandola: volendosi, cioè, riferire anche ai casi in cui il giudizio della Corte ha ugualmente modo di spiegarsi, pur lasciando, per l'uno e per l'altro aspetto comunque insoddisfatte o, come che sia, non pienamente appagate talune aspettative di giustizia costituzionale».

normativo non offre valide risposte all'interprete, in quanto il legislatore ha riversato, nella scivolosità della china, tutte le incertezze emerse in Assemblea Costituente. Da più voci, si è proposto un intervento del legislatore volto a completare il dettato normativo³: tra le tante, questo aspetto fu sottolineato da quell'orientamento che, già nel 1977, auspicava un allineamento della normativa al sistema spagnolo e tedesco⁴.

In secondo luogo, la Corte ha mantenuto un atteggiamento non sempre ascrivibile a precisi schemi giuridici, tanto che sempre Antonio Ruggieri ha criticamente osservato come il giudice costituzionale ricorra a un «metodo teorico sostanzialmente non definitorio»⁵. Neppure quella dottrina che ha avallato l'atteggiamento casistico della Corte nel conflitto, si è potuta sottrarre all'evidenza dei fatti, sottolineando come la giurisprudenza sembra muoversi in linea inversa rispetto alle osservazioni scientifiche⁶.

A ciò si aggiungono considerazioni dal più ampio respiro, quali, innanzitutto, l'assenza del *dissent*. Sul tema, si è molto discusso e anche di recente un autorevole studioso ha sottolineato la maggiore onestà intellettuale dell'alta opinione dissenziente rispetto alla *fictio* del pensiero unico⁷.

3. Si può anticipare anche la controversa posizione del cittadino innanzi alla Corte costituzionale cui è stata negata la qualifica di potere dello Stato, auspicandosi come unica soluzione percorribile un intervento legislativo in materia. Cfr. la conclusione finale di P. LOGROSCINO, *La Corte costituzionale ancora sulla "impossibile" legittimazione del singolo cittadino al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (a margine dell'ordinanza 39/2019 della Corte costituzionale)*, in *Federalismi* (online), 2019, 11.

4. Secondo P. COSTANZO, F. SORRENTINO, *Inchiesta parlamentare e conflitto tra poteri*, in *St. parl. pol. cost.*, 1977, 19 spetterebbe al legislatore «il compito specifico d'indicare a quale organo dei diversi poteri spetti la legittimazione attiva e passiva nei conflitti, quale organo, cioè, sia in grado di "impegnare" l'intero complesso nel conflitto». Cfr. in questi termini anche F. SORRENTINO, *Art. 137*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Roma-Bologna 1981, 453.

5. Così A. RUGGERI, *Un conflitto di attribuzioni "deciso" ma non ancora definitivamente "risolto"*, in *Giur. cost.*, 1986, 629.

6. R. BIN, *L'ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione*, Milano 1996, 2. Secondo l'A. la Corte ha più volte disatteso le aspirazioni della dottrina e «anziché consolidare i tratti della teoria dei conflitti costruiti con tanta difficoltà in sede scientifica, sembra non voler perdere l'occasione di sconvolgerli. Sicché oggi ci troviamo senza una definizione soddisfacente e minimamente stabile di anche uno solo dei termini chiave del giudizio sui conflitti».

7. Cfr. M. VILLONE, *Corte costituzionale, dissenting opinion, giudizio dei pari*, in *Costituzionalismo* (online), 2011. L'A., dopo avere constatato le negatività dovute all'introduzione della maggioranza qualificata nella votazione della sentenza, ritiene che sia ormai «giunto il momento di introdurre per le decisioni della Corte costituzionale la *dissenting opinion*. L'opinione dissenziente consentirebbe chiarezza nelle posizioni

Ed il tema è fortemente avvertito in sede di conflitto, imponendo alla dottrina faticose letture tra le righe, con particolare attenzione all'uso di figure retoriche, ossimori e sinonimie⁸.

In questo clima variabile, la letteratura scientifica non può che essere frammentata, sostenendosi tesi fundamentalmente diverse le une dalle altre. Basti pensare alla struttura del parametro, in cui alla tesi formalistica⁹, si è contrapposta quella informale¹⁰ ovvero si pensi, ancora, al problema della legittimazione della Corte ad essere parte nel conflitto, dove all'idea fondata sull'ammissibilità della legittimazione attiva come «valvola di sicurezza»¹¹, si contrappone la versione più risalente di Piero

della Corte e nelle maggioranze a sostegno della decisione. Con il duplice risultato di rendere evidente l'esistenza di un pregiudizio politico, laddove vi fosse, e di agevolare l'univocità e la chiarezza delle motivazioni. Per contro, non c'è alcuna sacralità da difendere in una formale unanimità di facciata, che tutti sanno di fatto inesistente. Meglio può contribuire all'autorevolezza del giudice anche l'alto profilo degli argomenti di chi dissente». L'A. ravvisa un fondamento positivo nell'art. 5 della legge n. 1 del 1953, secondo cui «i giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni», disposizione che non si giustificerebbe qualora le opinioni dei giudici fossero destinate a rimanere segrete. Sul *dissent* cfr. anche S. PANIZZA, *L'introduzione dell'opinione dissidente nel sistema di giustizia costituzionale*, Torino 1998.

8. Un esempio in questo senso deriva recentemente da Corte cost., 8 febbraio 2019, n. 17, in *Consulta* (online), 2019, con nota di A. RUGGERI, *Il parlamentare e il suo riconoscimento quale "potere dello Stato" solo... virtuale o in astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019)*. La Corte costituzionale nega la legittimazione ad agire del singolo parlamentare avverso la lesione delle proprie prerogative nella discussione della legge di bilancio. Da un lato, la Corte non ritiene che la violazione sia «manifesta», nonostante sia definita nel corpo della pronuncia come «evidente», non escludendosi che in casi «diversi», ma comunque «simili», possa aprirsi il conflitto. Il ragionamento è oggetto di particolare attenzione da parte di A. RUGGERI, *Il parlamentare*, cit., spec. 74, l'A. osserva come la Corte abbia fatto ricorso a «una chiusa studiatamente cauta e, appunto, ambigua, per una duplice ragione: vuoi per l'ossimoro che potrebbe vedersi racchiuso nell'incipit dell'affermazione fatta («altre» nel senso di diverse e «simile» nel senso di somigliante?) e vuoi per il fatto che – quale che sia il vulnus di cui un domani dovesse aversi riscontro – non è affatto detto che esso sia sanzionato («potrebbe»...)). Ma l'A. sull'utilizzo della figura retorica non è pienamente convinto, giacché in nota precisa che «non è detto, però, che l'ossimoro davvero vi sia: «altre» potrebbe, infatti, significare tanto diverse quanto simili e persino uguali. Si vedrà in prossime vicende processuali, come sciogliere il dubbio».

9. Cfr. G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna 1977, 372. Cfr. anche G. ZAGREBELSKY, *Processo costituzionale*, in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano 1987, 700.

10. La tesi è sostenuta in A. PACE, *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale nel conflitto tra poteri*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale. Atti del convegno. Trieste 26-28 maggio 1986*, Milano 1988, spec. 165-168.

11. Così G. PITRUZZELLA, *La Corte costituzionale giudice e parte nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche*, cit., 596.

Calamandrei¹², a sua volta in rotta di collisione con la lettura maggioritaria, che avalla le lesione del principio *nemo iudex in causa propria* come connaturato alla «finitezza delle cose umane», all'inevitabile «regressione all'infinito»: un vero «elogio del paradosso»¹³.

Un ultimo cenno è doveroso a giustificazione della modalità di analisi prescelta. La vastità della materia impone all'interprete un approccio selettivo e circoscritto. Essendo estranee a questo lavoro una vocazione enciclopedica o una presunzione di completezza, si è preferito dirottare la ricerca su alcune zone d'ombra del conflitto, e mi pare come già si fosse sottolineata la necessità di adottare questo approccio, sul cui punto, per autorevolezza, vorrei rimandare a Paolo Veronesi. L'Autore ha osservato che se l'atteggiamento della Corte è casistico e frammentato, l'interprete non può che allinearsi ad esso¹⁴, in altri termini una trattazione esaustiva del conflitto somiglierebbe a quei fasci di luce diffusa che, invece di illuminare le sole zone d'ombra, finirebbero per oscurare l'intero istituto¹⁵.

2. Il percorso e gli obiettivi di ricerca

Partendo dalla sopra svolta considerazione, il presente contributo analizza determinate problematiche sul conflitto tra poteri dello Stato, con riguardo alle parti e all'oggetto del giudizio, profili dogmaticamente distinti ma destinati, nella prassi, a divenire complementari, finanche a fondersi, con inevitabili reciproche ripercussioni.

L'aspetto soggettivo e quello oggettivo, destinati ad essere letti senza soluzione di continuità, si innestano in quello che è stato definito il

12. P. CALAMANDREI, *Corte costituzionale e autorità giudiziaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, 45 ss.

13. Per le tre espressioni usate in narrativa v. letteralmente R. BIN, *L'ultima fortezza*, cit., 166-167.

14. P. VERONESI, *I poteri davanti alla Corte. "Cattivo uso" del potere e sindacato costituzionale*, Milano 1999, 274, a giustificazione dell'approccio casistico adottato, osserva che «se il conflitto va agganciato sempre più strettamente ai fatti e alle circostanze in cui matura, allora un certo qual procedere puntiforme delle decisioni costituzionali in materia è inevitabile».

15. Cfr. S. PARISI, *Parametro e oggetto nei conflitti di attribuzione*, in R. PINARDI (a cura di), *Le zone d'ombra*, cit., 52, secondo cui accedendo a una trattazione complessiva si incorrerebbe «nell'impossibilità di considerare ogni aspetto in modo minuzioso, e nello smarrimento del ruolo che la Corte assume nei conflitti, intrattenendosi su questioni dallo scarso rilievo pratico. Più che illuminare le sole zone d'ombra, si finirebbe, così, per gettare un fascio di luce indistinto su tutti gli istituti».

«diritto processuale costituzionale»¹⁶, presentando all'interprete inedite questioni, che – per trovare soddisfacenti risposte – impongono una lettura sinergica delle categorie del diritto processuale civile, con le dinamiche costituzionali, adeguandole ad esse. Ciò si inserisce in un percorso ben delineato dalla scienza giuridica moderna, in cui non sono più immaginabili comparti scientifici «stagni», ma si rendono sempre più necessarie nuove commistioni, specie tra il diritto pubblico e quello civile¹⁷. Il presente lavoro si innesta, quindi, in questo filone, ed alla luce di esso va interpretato.

16. La funzione del «diritto processuale costituzionale» è dibattuta in dottrina. Si può ricordare la posizione «positiva» di S. FOIS, *Considerazioni sul tema*, in AA.VV., *Giudizio "a quo" e promovimento del processo costituzionale*, Milano 1990, spec. 139, secondo cui il processo costituzionale deve obbedire rigidamente alle regole processuali, le quali sono poste a garanzia della attività giurisdizionale: «il processo, qualunque processo, è tale appunto in rapporto alle regole suddette e, nell'esperienza giuridica, la verità e la giustizia non può non essere, in definitiva, se non quella processuale». Questa è anche la tesi di A. PIZZORUSSO, *Uso ed abuso del diritto processuale costituzionale*, in M. BESSONE (a cura di), *Diritto giurisprudenziale*, Torino 1996, spec. 133, secondo cui «una disciplina del processo costituzionale la quale riduca per quanto possibile la discrezionalità della Corte costituzionale costituisce il più solido connotato del carattere giurisdizionale delle sue funzioni, nel quale risiede il miglior presidio possibile della sua indipendenza e della sua funzionalità». Ma *contra* C. MEZZANOTTE, *Processo costituzionale e forma di governo*, in AA.VV., *Giudizio "a quo"*, cit., spec. 63, per cui «il processo costituzionale non è la culla delle coerenze processuali, poiché in esso si celebra una vicenda che riguarda la effettività del sistema di governo nel suo complesso, e nel quale si sottopone a una sorta di bilanciamento, espresso, tacito o implicito, tutto quanto ha rilievo ai fini di un esito ragionevole, non importa se processuale o di merito, delle questioni di costituzionalità». In una posizione intermedia si colloca, invece, la tesi di G. ZAGREBELSKY, *Diritto processuale costituzionale?*, in AA.VV., *Giudizio "a quo"*, cit., spec. 106: «diritto processuale sì, ma sui generis (anzi: molto sui generis), che comprende in sé pluralità di prospettive, da ricostruirsi attorno a beni giuridici plurimi. Un diritto processuale capace di comprendere le ragioni non sempre coincidenti della tutela soggettiva dei diritti costituzionali ma anche le ragioni della tutela oggettiva della Costituzione».

17. Sul tema, G. NAPOLITANO, *Pubblico e privato nel diritto amministrativo*, Milano 2003, spec. 5, secondo cui più che di dicotomia tra pubblico e privato dovrebbe ormai parlarsi di «sovrapposizione tra sistemi»: «il diritto privato ha da tempo smarrito la sua identificazione col diritto comune, in quanto al suo interno convivono istituti generali e speciali. Il diritto pubblico, a sua volta, ha perso l'ancoraggio allo Stato, si è aperto alla "contaminazione" di altri diritti, ma, a sua volta, estende i propri principi e regole» (52); U. BRECCIA, *L'immagine che i privatisti hanno del diritto pubblico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, spec. 196; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli 1991, 111; G. DI GASPARE, *Il potere nel diritto pubblico*, Padova 1992, spec. 393. *Contra* G. CIAN, *Il diritto civile come diritto privato comune (ruolo e prospettive della civilistica italiana alla fine del XX secolo)*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, spec. 4.